



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2984/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2561/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2561/TFNSVE/2025-2026, 2561 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. ACCADEMIA ATL. LODIGIANI (matricola 945134) contro la PARMA CALCIO 1913 S.R.L. (matricola 953217), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ASTALDI GIANLUCA MARIA (matricola 2805370)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società SSD Accademia Atletico Lodigiani ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Parma Calcio 1913 srl al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gianluca Maria Astaldi.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso, avvenuto nel mese di agosto 2023, sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2019/2020.

Il premio è stato quantificato in euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Si è quindi costituita tardivamente in giudizio la resistente Parma Calcio 1913 srl formulando istanza di rimessione in termini per la omessa comunicazione del ricorso e chiedendo il rigetto della richiesta della ricorrente per difetto di legittimazione attiva della richiedente.

Ha inoltre eccepito la resistente Parma Calcio 1913 srl: la prescrizione del diritto, la mancata certificazione da parte della Commissione Premi, la insussistenza del diritto al premio di formazione.

Al fine di garantire il contraddittorio, questo Collegio, con ordinanza del 25 maggio 2026, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle Parti termine fino al 27 maggio 2026 per il deposito di note conclusive.

Entrambe le Parti hanno depositato tempestivamente le suddette note.

^^^

Il ricorso merito accoglimento.

In primo luogo, deve rilevarsi che l'istanza di rimessione in termini formulata dalla resistente Parma Calcio 1913 srl non può essere accolta con la conseguente declaratoria di tardività e inammissibilità delle relative difese e produzioni.

Emerge infatti agli atti che il ricorso è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente inoltrato alla resistente Parma Calcio 1913 srl con pec del 28 febbraio 2026: la circostanza emerge anche dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal Parma Calcio 1913 srl e nello specifico dallo allegato numero 2 dove si riporta il riscontro del 2 marzo 2026 dalla stessa resistente inoltrato alla SSD Accademia Atletico Lodigiani in risposta alla precedente comunicazione del 26 febbraio 2026 ma nel trascinarsi della pec prodotto si evince che la resistente ha ricevuto il ricorso - e non la richiesta - in data 28 febbraio 2026.

Non si può neanche condividere che la precedente richiesta del 26 febbraio 2026 fosse "fuorviante" in quanto ivi, contrariamente a quanto ex adverso affermato, non viene fatto alcun richiamo allo art. 96 NOIF ed anzi viene allegata la certificazione del portale di inequivocabile lettura e riconducibilità allo art. 99 NOIF soprattutto per una società professionistica.

La tardività della costituzione, eccepita dalla ricorrente, comporta la inammissibilità delle ulteriori eccezioni, comunque infondate anche nel merito:

- non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva della SSD Accademia Atletico Lodigiani per la presenza di due diverse denominazioni, attesa l'identità della matricola FIGC n 945134;
- nessuna prescrizione è configurabile attesa la proroga dei termini al 28 febbraio 2026 per richiedere il premio di formazione maturato nella stagione sportiva del 2023/2024, come da Comunicato Ufficiale FIGC n 91/A del 24 novembre 2025;
- del tutto inconferente è il richiamo alla certificazione della Commissione premi che riguarda esclusivamente il premio di preparazione ex art. 96 NOIF e non quello di formazione tecnica ex art. 99 NOIF;
- quanto alla eccezione relativa ad un precedente tesseramento professionistico estero del calciatore Astaldi, l'eccezione non rilevabile d'ufficio, è assorbita dalla tardività della costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente Parma Calcio 1913 srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Gianluca Maria Astaldi, nella misura di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), in favore della società ricorrente SSD Accademia Atletico Lodigiani.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai